



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice, dott. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2021, svolta con modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3985/2018 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa

da

DAL CIN ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni;

contro

**MINISTERO dell'INTERNO – MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE –
COMITATO di VERIFICA delle CAUSE di SERVIZIO**, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t.,
(*contumaci*);

MOTIVI della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le



altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Con ricorso depositato in data 19.12.2018, Dal Cin Antonio conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale i Ministeri indicati in epigrafe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare:

a. che le infermità e le patologie tutte del ricorrente (cfr. documentazione medica di cui in premessa e/o allegata, cfr. relazione del Dott.ssa Rosina Merli, doc. 4, e del Dott. Arturo Cianciosi – doc.- 6) sono tutte dipendenti da causa di servizio (così come peraltro già riconosciuto dagli stessi convenuti, con conseguente nullità e/o annullamento, e/o disapplicazione, del decreto del Ministero dell'Interno) (doc. 12, 13, 18, del presente ricorso), con tutte le consequenziali statuizioni (ascrivibilità alla IV Categoria, tabella A, e riconoscimento del danno biologico pari all'80% e conseguente calcolo dell'equo indennizzo nei termini dovuto e dell'importo della speciale elargizione per €160.000, oltre rivalutazioni e interessi sulla differenza, ovvero per il diverso maggiore importo rispetto a quello percepito dal ricorrente, e costituzione dello speciale assegno vitalizio di €1.000 e dell'assegno vitalizio per l'importo di €500, ovvero del diverso importo che fosse riconosciuto e con l'accredito dei ratei medio tempore maturati e di tutti gli altri diritti e in ogni caso nello "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del Ministero dell'Interno (doc. 35), che si intende qui integralmente riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;

- condannare:

b. il Ministero dell'Interno, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza -, in persona dei rispettivi Ministri p.t., in forza dell'accertamento sub capo a. delle presenti conclusioni, per tutto quanto in premessa, con riconoscimento della causa di servizio e ascrivibilità delle infermità alla tabella A, IV Categoria della tabella 1 allegata alla L. 662/96, ovvero alla diversa categoria che fosse accertata ai fini della liquidazione dell'esatta entità dell'importo dovuto a titolo di indennizzo, e così condannare lo stesso Ministero dell'Interno a costituire in favore del Sig. Dal Cin Antonio, tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al capo IX della premessa in fatto ed E) della parte in diritto del presente ricorso, ed in ogni caso la speciale elargizione pari all'80% o al diverso maggiore grado accertato dal CTU medico-legale,



ovvero la costituzione dello speciale assegno vitalizio di €1.000 e dell'assegno vitalizio per l'importo di €500, ovvero del diverso importo che fosse riconosciuto e con l'accredito dei ratei medio tempore maturati e di tutti gli altri diritti e in ogni caso nello "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del Ministero dell'Interno (doc. 35), che si intende qui integralmente riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;

c. condannare il Ministero dell'Interno, in persona del ministro p.t.32, a erogare in favore del ricorrente, oltre alla speciale elargizione con il grado invalidante pari all'80%, anche tutti i ratei arretrati medio tempore maturati dal ricorrente, dal dì del deposito della domanda di riconoscimento di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo, al dì dell'erogazione delle prestazioni;

Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Seppur ritualmente evocate in giudizio le parti resistenti non si costituivano restando contumaci. Istruita documentalmente, disposta CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

Il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto entro i limiti di cui alla seguente concisa motivazione.

Ai fini di una corretta perimetrazione della materia del contendere (operazione resa particolarmente ardua da una esposizione attorea censurabilmente sovrabbondante), il Tribunale osserva preliminarmente come dal compendio documentale in atti (si v. all. 11 fasc. attoreo, nuovamente depositato in formato maggiormente leggibile in data 25.11.2020) emerga che parte ricorrente ha in effetti già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio e la conseguente equiparazione a vittima del dovere, ma, si badi, soltanto per le patologie che interessano il distretto respiratorio, non anche per quelle psichiatriche di cui pure allega matrice professionale di servizio. Il quadro morboso dedotto dal ricorrente, infatti, si compone di *tre* patologie: asbestosi pleurica, bronchite cronica asmatiforme e disturbo ansioso disadattivo.

Per le prime due, il competente Comitato di Verifica, considerandole congiuntamente, ha avuto modo di confermare (doc. 3 fasc. attoreo) la sussistenza della causa di servizio (rilevata nella esposizione all'amianto per il periodo di lavoro svolto dal Dal Cin in Guardia di Finanza), così



come ha poi fatto anche la Commissione Medica Ospedaliera incaricata di quantificare l'invalidità permanente patita dal ricorrente quale soggetto equiparato a vittima del dovere (si v. il già richiamato doc. 11 fasc. attoreo).

Per il disturbo ansioso, invece, non v'è mai stato alcun riconoscimento in sede amministrativa della genesi professionale.

La controversia, pertanto, pone all'attenzione di questo Tribunale a ben vedere *due* questioni (poste in rapporto di continenza tra loro): da un lato il riconoscimento della causa di servizio e della valutabilità ad ogni fine utile in relazione alla infermità "disturbo ansioso disadattativo" e, dall'altro, la corretta quantificazione -in ogni caso- dei postumi permanenti delle patologie (tutte) contratte a causa del servizio prestato nel corpo della Guardia di Finanza.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale in esame, appare opportuna, a questo punto, una breve ricognizione dei riferimenti normativi che la regolano.

L'art. 1 della l. 27 ottobre 1973, n. 629 dispone che *"La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati"*.

La successiva l. n. 466 del 1980 ha poi introdotto, nel corpo dell'art. 3 della l. n. 629, il comma secondo, a tenore del quale *"Per vittime del dovere ... s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"*.

La L. n. 629 limita, dunque, la platea dei destinatari del beneficio a specifiche categorie soggettive e, sul crinale oggettivo, delinea una prima ipotesi specifica all'art. 1 (*"decesso in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche, criminose o in servizio di ordine pubblico"*) e una più ampia all'art. 3 (*"decesso in attività di servizio in conseguenza di eventi"* evidentemente di qualunque natura, anche non criminosi, purché *"connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia o di soccorso"*).

L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di *vittima del dovere*, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità



permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto di detto 38
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono *equiparati* ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L. n. 266 del 2005, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il *“Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”*.

All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:

- a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466, l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto 2004, n. 206;
- b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
- c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere.

I medesimi benefici spettano anche ai *“soggetti equiparati”*, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il



legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali.

Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.

Dalla lettura coordinata delle suddette norme le SS UU. della Cassazione, con sentenza n. 21969 del 21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui: *«Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito».*

In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano *«particolari condizioni ambientali o operative»* che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle *«comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».*

Il riferimento al concetto di esistenza o sopravvenienza degli accadimenti in discorso comporta che queste possano esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure essere sopraggiunte improvvisamente e anche inaspettatamente.

In sostanza, la formulazione aperta della disposizione è idonea a contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Ne consegue che la morte o l'infermità devono essere in rapporto di causalità immediata e diretta con le lesioni subite per causa di servizio, non essendo sufficiente l'esistenza di una ordinaria causa



di servizio, ai fini del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e, quindi, ai fini dell'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime ed ai loro congiunti.

Lo *status* di "vittima del dovere", in sostanza, presuppone che la morte o il ferimento siano dipesi da un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto.

Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio specifico e maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

Ebbene, rapportando tali principi generali al caso di specie, il Tribunale evidenzia che, per quanto riguarda in particolare il disturbo ansioso disadattivo, per il quale -si ribadisce- alcun riconoscimento v'è stato in sede amministrativa, sarebbe stato onere di parte attrice dedurre e dimostrare la sussistenza di "*particolari condizioni ambientali o operative*" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Esaminando attentamente il ricorso, però, emerge chiaramente che la patologia psichiatrica è stata dedotta come riferibile non tanto all'espletamento di un particolare servizio o di una speciale missione quanto più ad una ipotesi di mobbing verticale (di cui però non viene nemmeno indicata la persona fisica autrice) che avrebbe potuto trovare spazio, ad opinione di chi scrive, in altro tipo di giudizio (con differente domanda, naturalmente a contenuto risarcitorio, e differenti presupposti giuridico fattuali da scrutinare), non certo nel presente, che concerne esclusivamente il riconoscimento del diritto a percepire prestazioni di carattere indennitario correlate alle *mansioni lavorative* ordinarie o speciali disimpegnate dal dipendente per ragioni di servizio.

Ed è per queste ragioni, allora, che la psicopatologia lamentata dal ricorrente è stata estromessa dalle valutazioni medico legali affidate al consulente tecnico nominato nel presente giudizio. A quest'ultimo è stato conferito infatti l'incarico di valutare e quantificare l'entità dei pregiudizi non patrimoniali derivanti *soltanto* dalle altre patologie, ossia quelle che interessano l'apparato respiratorio; per queste ultime, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente al punto 120 del ricorso, vi è già "*il riconoscimento della causa di servizio e la conseguente equiparazione a Vittime del Dovere, ma, con riferimento al presente giudizio, la somma elargita a titolo di speciale elargizione non può essere considerata congrua e ristorativa del pregiudizio effettivamente sofferto dal ricorrente*"



Pacifica potendo allora considerarsi la qualifica di vittima del dovere del ricorrente in relazione alle patologie asbesto-correlate, ed involgendo la controversia soltanto sulla corretta quantificazione dei postumi ad esse correlabili, il Tribunale ha ritenuto di sollecitare un accertamento peritale sul punto, invitando il CTU designato ad utilizzare i criteri medico legali dettati dall'art. 6 della legge n. 206/04 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 181/09.

A tal riguardo, benchè non sia stata posta alcuna specifica questione nella presente sede processuale, pare comunque opportuno richiamare brevemente il complesso quadro normativo che regola la fattispecie, essendo lo stesso costituito da diverse disposizioni di fonte primaria e secondaria che si sono avvicendate e sovrapposte nel corso del tempo.

L'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riguardante *“nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”*, prevede che: *“Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale ...”*.

Tale norma è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che prevede testualmente, in relazione alla legge n. 206 del 2004, *“la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1°”*.

È stato poi emanato il regolamento di cui al d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di *“... disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999”*.

Ciò posto, in primo luogo non appare revocabile in dubbio che i criteri stabiliti dal suddetto regolamento riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.

Ed infatti, il d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che *“Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”*, all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.

Detta normativa è stata superata dal citato d.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere la finalità del regolamento diretta ad integrare, con una disciplina generale ed uniforme, la norma di cui all'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004, in materia di riconoscimento e di



aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.

In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio di detto preambolo: *“Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;*

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 ...”.

In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'intercorso aggravamento e del riconoscimento del danno biologico e morale, si applica testualmente (vedi art. 4, lett. c), n. 1) del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243) alle vittime del dovere.

Inoltre anche il d.p.r. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica indubbiamente alle vittime del dovere, dato che il rapporto intercorrente tra le due normative (il d.p.r. del 2009 e la legge del 2004) è un rapporto di integrazione tra norme, sicché l'applicazione dell'art. 6, comma 1°, della legge n. 206 del 2004 alle vittime del dovere (imposta dal citato art. 4, comma 1°, lett. c, del d.p.r. n. 243 del 2006), rimarrebbe priva di effetti senza l'applicazione del relativo regolamento integrativo.

Dunque, ricapitolando su questo primo punto, la L. 206/04 e il regolamento 181/09 si applicano anche alle vittime del dovere.

Non appare sostenibile, invece, la tesi restrittiva, pure sostenuta in giurisprudenza sulla base del parere n. 2881/2015 del Consiglio di Stato, volta a restringere l'ambito applicativo del citato regolamento alle vittime del terrorismo *già indennizzate* prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 ed alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1° gennaio 2006, in quanto tale interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari, risulta contrastante con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del d.p.r. n. 181 del 2009 che prevedono che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, si applicano i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, sia per quanto riguarda l'accertamento delle nuove invalidità che per quanto riguarda la revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.

Dunque, ricapitolando su questo ulteriore punto, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato art. 6, comma 1° della legge n. 206/2004, costituito dal d.p.r. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del citato d.p.r., sia al fine di determinare le nuove invalidità che per rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.



Applicando queste considerazioni al caso di specie, poichè la determinazione dell'invalidità di cui la ricorrente è stata operata dopo l'entrata in vigore del detto regolamento, la stessa doveva certamente avvenire secondo i criteri in esso contenuti (cfr. in tale senso, tra le tante, *CdA Roma sent. 634/2021*).

Giungendo ora al merito dell'accertamento peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che

«le patologie “asbestosi pleurica” e “bronchite cronica asmatiforme” possono essere ricondotte secondo adeguati criteri probabilistici all'esposizione a fibre di amianto la cui presenza è stata accertata sul luogo di lavoro;

le “opacità del domo pleurico”, di cui ai quesiti posti dal Giudice, non rappresentano una infermità a sé stante, ma sono l'espressione iconografica radiologica degli ispessimenti/calcifichiazioni degli apici pleurici in risposta all'insulto patogeno promosso dalla presenza delle fibre di amianto

Per questo motivo tali opacità sono state ricomprese nella valutazione medico legale della patologia “asbestosi pleurica” di cui sopra.

*La menomazione complessiva derivata dalle due infermità sopra riconosciute può essere ascritta alla **tabella A, categoria 6**.*

*Ai sensi del DPR 181/2009, successivamente all'applicazione del criterio valutativo disposto, è possibile riconoscere una **invalidità complessiva** -intesa come somma fra Danno Biologico, Danno Morale e differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$ - **pari al 50%**»*

Sulla base delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate dall'ausiliare d'ufficio, che il Tribunale condivide in quanto pienamente esaustive ed immuni da vizi logici, la parte ricorrente ha diritto

- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. n. 206 del 2004 da commisurarsi all'accertata percentuale di invalidità del 50%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. n. 206 del 2004, di euro 1.033,00;
- al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 nell'importo mensile di euro 500,00, oltre perequazioni *ex lege*.

Su tali prestazioni, attesa la natura assistenziale, sono dovuti gli accessori nei limiti fissati dall'art. 22, comma 36 legge n. 724/1994.

Benché la questione non sia stata posta nel presente giudizio, deve puntualizzarsi che l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 del d.p.r. 243/2006, è cumulabile con lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5 L. 206/2004 (tra le tante, *CdA Roma sent. n. 2702/2021*).



Infatti, l'art. 2, comma 1°, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ha previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, un assegno vitalizio, non reversibile, di originarie £. 500.000 (pari ad euro 258,23). Tale assegno è stato elevato ad euro 500,00 dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003.

Il diritto all'assegno vitalizio è stato esteso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati con l'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) del d.p.r. n. 243 del 2006, nell'originario importo di euro 258,23.

Con l'art. 5, comma 3°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è stato introdotto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'ulteriore provvidenza denominata "speciale assegno vitalizio", non reversibile, di euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, spettante in favore dei suddetti soggetti che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché in favore dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni. Tale provvidenza è stata estesa alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, con decorrenza 1° gennaio 2008, dall'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per questi motivi lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, rappresentando distinte ed autonome provvidenze, sono cumulabili, come anche ribadito in un passaggio della motivazione della sentenza 2822/2015 della Suprema Corte.

Quale ulteriore precisazione, il Tribunale rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7761 del 27 marzo 2017, hanno stabilito che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile, in favore delle vittime del dovere, è uguale a quello analogo attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e, quindi, è pari, per tutte tali categorie, ad euro 500,00, *"essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità – equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria"*.

Per tutte le superiori considerazioni, in definitiva, il ricorso merita parziale accoglimento, nella misura indicata in parte dispositiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese di c.t.u. -liquidate come da separato decreto- sono poste definitivamente a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, **condanna** il Ministero dell'Interno alla riliquidazione in favore della parte ricorrente della speciale elargizione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge



n. 206/2004, già attribuitagli con decreto del 12.06.2018, in riferimento alla invalidità complessiva del 50%, nella misura e con la decorrenza di legge, detratte le somme già corrisposte al medesimo titolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo;

- **condanna** il Ministero dell'Interno al pagamento, a decorrere dalla domanda amministrativa, dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, con relativa perequazione automatica, oltre accessori di legge;

- **rigetta** il ricorso nel resto;

- **condanna** altresì il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

- **pone** definitivamente a carico del Ministero dell'Interno le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

Latina, 25 novembre 2021

Il Giudice
Umberto Maria Costume

